



Trans Adriatic
Pipeline

Trans Adriatic Pipeline Project

Relazione Finale sulla Verifica di Ottemperanza alle
Prescrizioni A.55
del D.M. n. 223 dell'11.09.2014
come modificato dal D.M. n.72 del 16.04.2015

Autorità competente: MiTE
Ente Vigilante: ARPA Puglia

ALLEGATO 19

Autorizzazioni bunkeraggio Castoro 6, Fase 3 “condotta a
mare”



Nome: Contrattista

SHELTER Srl

Progetto Contrattista N°:

441-P20-OCT-TAP

Doc. Contrattista N°

Tag N°: N/A

Contratto TAP AG N°: C37021

Progetto N°: -

PO No.: 4500000859

Page:

TAP AG Document No.:

IPL00-C37021-200-F-TVP-0008



delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - BRINDISI



AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE BUNKERAGGIO

MEDIANTE MEZZO NAVALE

N° 1/E/2020

SEZIONE TECNICA

VISTA l'istanza avanzata dal Comandante della M/N "CASTORO 6" e sottoscritta dal Comandante della nave "NORMAND SURFER";

VISTA la propria ordinanza n° 07/03 in data 05.03.2003;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 17.01.2020 nella sede della Capitaneria di porto, alla quale hanno partecipato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, l'Arpa Puglia – Dap di Brindisi, l'A.S.L. – Servizio Prevenzione – Spesal di Brindisi, il Consulente Chimico del porto di Brindisi, il Capo della Corporazione dei Piloti del porto di Brindisi, alla presenza dell'Agenzia Marittima "Poseidone" di Brindisi ed ai rappresentanti della Società "SAIPEM";

AUTORIZZA

il rifornimento di Tonn. 300 di gasolio il giorno 18.01.2020 alle ore 09.00 alla summenzionata nave, ancorata nella rada di Sudest di Brindisi, nel punto di fonda A, alle condizioni previste dall'ordinanza in premessa citata.

In particolare l'operazione suddetta è consentita alle seguenti condizioni:

- 1) Durante il rifornimento la nave deve sospendere tutte le operazioni commerciali, le operazioni di zavorramento e di spostamento del carico;
- 2) Per le navi cisterna o gassiere con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere altresì interrotte eventuali operazioni di lavaggio o pulizia delle cisterne;
- 3) Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto, a cura di entrambe le unità, un regolare servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo con la pronta disponibilità, per l'eventuale uso, delle dotazioni antincendio, di una adeguata riserva di sabbia e di tutto quanto necessario ad arginare eventuali colaggi;

- 4) Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente, non dovrà essere eseguito ad almeno 50 mt. alcun lavoro né operazioni commerciali, che possa generare scintille o calore; la distanza minima di sicurezza tra le navi che effettuano operazioni di bunkeraggio e le navi gassiere non deve essere inferiore a 100 metri. Nessuna operazione potrà essere effettuata sul lato dove è accostata l'unità rifornitrice, eccetto l'operazione di bunkeraggio stessa. In relazione alle condizioni atmosferiche ed alla tipologia dei lavori questa Autorità Marittima si riserva il diritto di aumentare le suddette distanze;
- 5) Durante le operazioni che saranno svolte in ore notturne dovranno essere garantiti i valori di illuminamento definiti all'articolo 5;
- 6) L'unità rifornitrice dovrà sostare lontano dagli sfoghi d'aria o da sorgenti di vapori infiammabili;
- 7) Entrambe le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale B del codice internazionale dei segnali od una luce rossa per il periodo notturno;
- 8) Le manichette impiegate devono essere debitamente collaudate, in buone condizioni e dotate di innesti a tenuta perfetta. Le stesse devono essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi;
- 9) Deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa;
- 10) Il personale dell'unità rifornitrice deve attenersi alle disposizioni dell'ufficiale della nave, designato dal comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni, relativamente all'inizio, alla velocità del pompaggio ed alle interruzioni. Il suddetto ufficiale dovrà personalmente e continuamente seguire le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando preventivamente le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto;
- 11) Tutti gli scarichi, compresi quelli della cucina, ed i motori, devono essere provvisti di parascintille;
- 12) Dovranno essere posizionati idonei parabordi atti ad impedire il contatto diretto degli scafi;
- 13) La nave dovrà avere dei cavi d'acciaio appennellati a prora e a poppa per tutta la durata dell'operazione;
- 14) L'unità adibita al servizio di rifornimento deve essere dotata di bottazzi in gomma o legno o di idonei parabordi, di cavi di ormeggio non metallici, di pompe antideflagranti, di parafiamma a tutti gli scarichi, di efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, di ghiotte per la raccolta degli eventuali colaggi e di scorte di assorbenti inerti; inoltre deve essere dotata, per le operazioni di bunkeraggio a navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi, di idonei impianti e dotazioni (reticelle taglia fiamma, punti caldi protetti, distanziatori) tali da rendere le operazioni di rifornimento in sicurezza;
- 15) Durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave e dell'unità rifornitrice debbono essere chiusi;
- 16) Il personale incaricato delle operazioni della nave e dell'unità rifornitrice, prima di iniziare le operazioni di rifornimento, debbono concordare la rata e le prestazioni

- massime di pompaggio e le procedure per l'arresto di emergenza;
- 17) Il suddetto personale dovrà inoltre concordare il mezzo di comunicazione e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa;
 - 18) L'ufficiale della nave da rifornire, responsabile dell'operazione, deve accertarsi che tutto il personale destinato alle operazioni di rifornimento abbia perfetta conoscenza delle relative apparecchiature di bordo, incluse le posizioni dei tubi troppo pieno o di sfogo di aria dei tubi di sonda e degli indicatori di livello di tutti i depositi;
 - 19) L'unità rifornitrice deve affiancarsi alla nave da rifornire dal lato mare e se da fondo all'ancora per ormeggiarsi, deve essere in grado di filare per occhio liberando l'ultima maglia della catena, azionando il dispositivo dalla coperta;
 - 20) Durante le operazioni di bunkeraggio deve essere assicurata, da parte del richiedente l'operazione, l'assistenza a continua di un mezzo nautico disinquinante attrezzato per la rimozione meccanica delle sostanze oleose galleggianti sulla superficie del mare e la circoscrizione delle unità intente ad effettuare il bunkeraggio a mezzo di idonee panne galleggianti;
 - 21) Le manovre di avvicinamento, di ormeggio e disormeggio dell'unità rifornitrice alla nave che riceve rifornimento dovranno essere effettuate in osservanza alle norme per prevenire gli abbordi in mare a cura e sotto la responsabilità dei comandanti e con le modalità da essi concordate;
 - 22) Al fine di evitare disguidi, le comunicazioni tra l'unità rifornitrice e la nave che riceve rifornimento, qualora battenti bandiera diversa, devono essere effettuate in una lingua precedentemente concordata usando termini tecnici internazionali noti (Standard Marine Navigational Vocabulary – imo);
 - 23) La nave di dimensioni maggiori deve essere ancorata;
 - 24) Gli impianti antincendio delle due unità navali devono essere tenuti efficienti e pronti all'immediato impiego;
 - 25) I cavi di ormeggio, esclusivamente non metallici, passati tra le due navi devono essere di lunghezza sufficiente e correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di assetto dovute al trasbordo di combustibile;
 - 26) Le condizioni meteomarine devono essere favorevoli e assicurate dai bollettini meteomarini.
Le operazioni di rifornimento devono essere interrotte in caso di peggioramento delle condizioni stesse.
 - 27) E' assolutamente vietato l'esecuzione di lavori a bordo che possano generare innesco; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere.
 - 28) Il collegamento elettrico tra le due unità deve essere opportunamente assicurato;
 - 29) Tra le murate delle due navi devono essere interposti parabordi galleggianti e tradizionali; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere;
 - 30) Le navi intente alle operazioni devono essere provviste sul ponte di coperta di una congrua quantità di prodotto antinquinamento, pronto all'uso in caso di necessità;
 - 31) Durante le operazioni di rifornimento deve essere effettuato l'ascolto radio continuativo a mezzo di apparato VHF/FM di tipo antideflagrante sul canale 12 e 16;
 - 32) In caso di sospensione o di interruzione del rifornimento per qualsiasi motivo l'unità

rifornitrice deve subito allontanarsi dalla nave rifornita. In tal caso deve essere immediatamente informata l'Autorità Marittima.

In aggiunta alle precitate condizioni, il comandante dell'unità da rifornire ed il comandante dell'unità rifornitrice dovranno assicurare il pieno rispetto e la scrupolosa osservanza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, delle procedure antinquinamento, antinfortunistica ed antincendio prodotte/approvate dalla SAIPEM ed a corredo/integrazione dell'istanza di bunkeraggio, qui unite in copia quale parte integrante.

E' fatto obbligo al Comandante della "Castoro 6" o suo ufficiale delegato, di garantire, mediante i *supply vessel* in assistenza, il rispetto di cui all'art. 12 dell'ordinanza di bunkeraggio n. 07/03 della Capitaneria di porto di Brindisi concernente l'obbligo, per qualsiasi nave in transito in vicinanza delle navi impegnate nell'attività, di procedere con cautela riducendo il più possibile la propria velocità e di tenersi a debita distanza di sicurezza.

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente autorizzazione salve le responsabilità civili e penali conseguenti.

Il comando di bordo dell'unità rifornitrice e dell'unità rifornita saranno comunque tenuti al pagamento delle spese per bonifica acque derivante da spandimento in mare di prodotto anche accidentale.

La presente autorizzazione è valida solo in rada, nel punto di fonda A, ove è ancorata la "Castoro 6", con il mezzo/natante rifornitore "Normand Surfer", il giorno 18.01.2020 con inizio operazioni alle ore 09.00.

L'amministrazione marittima rimane manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla presente autorizzazione.

Brindisi, 17.01.2020

d'ordine
Il Capo Sezione Tecnica
C.F.(CP) Rossano CRISTALLI





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

Via Guardia Costiera, 1 – tel. 0836/801073 – ucotranto@mit.gov.it – ucotranto@pec.mit.gov.it



AUTORIZZAZIONE N° 03 / 2020

AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE BUNKERAGGIO MEDIANTE MEZZO NAVALE

- VISTA la comunicazione della SAIPEM spa datata 13/02/2020, con la quale la stessa società chiede la possibilità di posticipare le operazioni di bunkeraggio previste ed autorizzate per il giorno 13/02/2020 al giorno 14/02/2020 a causa del verificarsi di altre attività a bordo del Castoro Sei, che comporteranno il fermo della nave;
- VISTA la propria autorizzazione al bunkeraggio n. 02/2020 del 12.02.2020;
- VISTA la propria ordinanza n° 39/11 in data 09.06.2011;
- VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 06.02.2020 nella sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, alla quale hanno partecipato il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, l'A.S.L. – Servizio Prevenzione e Protezione di Maglie – , il Consulente Chimico del porto di Brindisi, il Capo della Corporazione dei Piloti del porto di Brindisi, alla presenza dell'Agenzia Marittima Adriatic Shipping di Otranto e agenzia marittima "Poseidone" di Brindisi ed ai rappresentanti della Società "SAIPEM"; il Comandante della Delegazione di Spiaggia di San Foca di Melendugno;
- VISTA la comunicazione presentata dalla Società SAIPEM in data 11 FEB 2020 con la quale sono stati depositati gli esiti dei safety meeting e pollution meeting relativamente alla Nave Castoro 6 ed alla nave Norman Surfer, a mezzo dei quali si dà conferma che sono state attuate tutte le misure di prevenzione e protezione in materia di antincendio, inquinamento, sicurezza dei lavoratori;

A U T O R I Z Z A

il rifornimento di 450 mc di gasolio il giorno 14.02.2020 alla summenzionata nave, ancorata a circa 3 mg dalla costa nelle acque antistanti la spiaggia di San Basilio di San Foca di Melendugno .

In particolare l'operazione suddetta è consentita alle seguenti condizioni:

- 1) Durante il rifornimento la nave deve sospendere tutte le operazioni commerciali, le operazioni di zavorramento e di spostamento del carico;
- 2) Per le navi cisterna o gassiere con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere altresì interrotte eventuali operazioni di lavaggio o pulizia delle cisterne;

- 3) Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto, a cura di entrambe le unità, un regolare servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo con la pronta disponibilità, per l'eventuale uso, delle dotazioni antincendio, di una adeguata riserva di sabbia e di tutto quanto necessario ad arginare eventuali colaggi;
- 4) Durante il rifornimento, a bordo, non dovrà essere eseguito alcun lavoro, che possa generare scintille o calore; la distanza minima di sicurezza tra le navi che effettuano operazioni di bunkeraggio e le navi gassiere non deve essere inferiore a 100 metri. Nessuna operazione potrà essere effettuata sul lato dove è accostata l'unità rifornitrice, eccetto l'operazione di bunkeraggio stessa. In relazione alle condizioni atmosferiche ed alla tipologia dei lavori questa Autorità Marittima si riserva il diritto di aumentare le suddette distanze;
- 5) L'unità rifornitrice dovrà sostare lontano dagli sfoghi d'aria o da sorgenti di vapori infiammabili;
- 6) Entrambe le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale B del codice internazionale dei segnali od una luce rossa per il periodo notturno;
- 7) Le manichette impiegate devono essere debitamente collaudate, in buone condizioni e dotate di innesti a tenuta perfetta. Le stesse devono essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi;
- 8) Deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa;
- 9) Il personale dell'unità rifornitrice deve attenersi alle disposizioni dell'ufficiale della nave, designato dal comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni, relativamente all'inizio, alla velocità del pompaggio ed alle interruzioni. Il suddetto ufficiale dovrà personalmente e continuamente seguire le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando preventivamente le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto;
- 10) Tutti gli scarichi, compresi quelli della cucina, ed i motori, devono essere provvisti di parascintille;
- 11) Dovranno essere posizionati idonei parabordi atti ad impedire il contatto diretto degli scafi;
- 12) La nave dovrà avere dei cavi d'acciaio appennellati a prora e a poppa per tutta la durata dell'operazione;
- 13) L'unità adibita al servizio di rifornimento deve essere dotata di bottazzi in gomma o legno o di idonei parabordi, di cavi di ormeggio non metallici, di pompe antideflagranti, di parafiamma a tutti gli scarichi, di efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, di ghiotte per la raccolta degli eventuali colaggi e di scorte di assorbenti inerti; inoltre deve essere dotata, per le operazioni di bunkeraggio a navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi, di idonei impianti e dotazioni (reticelle taglia fiamma, punti caldi protetti, distanziatori) tali da rendere le operazioni di rifornimento in sicurezza;
- 14) Durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave e dell'unità rifornitrice debbono essere chiusi;

- 15) Il personale incaricato delle operazioni della nave e dell'unità rifornitrice, prima di iniziare le operazioni di rifornimento, debbono concordare la rata e le prestazioni massime di pompaggio e le procedure per l'arresto di emergenza;
- 16) Il suddetto personale dovrà inoltre concordare il mezzo di comunicazione e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa;
- 17) L'ufficiale della nave da rifornire, responsabile dell'operazione, deve accertarsi che tutto il personale destinato alle operazioni di rifornimento abbia perfetta conoscenza delle relative apparecchiature di bordo, incluse le posizioni dei tubi troppo pieno o di sfogo di aria dei tubi di sonda e degli indicatori di livello di tutti i depositi;
- 18) L'unità rifornitrice deve affiancarsi alla nave da rifornire dal lato mare e se da fondo all'ancora per ormeggiarsi, deve essere in grado di filare per occhio liberando l'ultima maglia della catena, azionando il dispositivo dalla coperta;
- 19) Durante le operazioni di bunkeraggio deve essere assicurata, da parte del richiedente l'operazione, l'assistenza a continua di un mezzo nautico disinquinante attrezzato per la rimozione meccanica delle sostanze oleose galleggianti sulla superficie del mare e la circoscrizione delle unità intente ad effettuare il bunkeraggio a mezzo di idonee panne galleggianti;
- 20) Le manovre di avvicinamento, di ormeggio e disormeggio dell'unità rifornitrice alla nave che riceve rifornimento dovranno essere effettuate in osservanza alle norme per prevenire gli abbordi in mare a cura e sotto la responsabilità dei comandanti e con le modalità da essi concordate;
- 21) Al fine di evitare disguidi, le comunicazioni tra l'unità rifornitrice e la nave che riceve rifornimento, qualora battenti bandiera diversa, devono essere effettuate in una lingua precedentemente concordata usando termini tecnici internazionali noti (Standard Marine Navigational Vocabulary – imo);
- 22) La nave di dimensioni maggiori deve essere ancorata;
- 23) Gli impianti antincendio delle due unità navali devono essere tenuti efficienti e pronti all'immediato impiego;
- 24) I cavi di ormeggio, esclusivamente non metallici, passati tra le due navi devono essere di lunghezza sufficiente e correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di assetto dovute al trasbordo di combustibile;
- 25) Le condizioni meteomarine devono essere favorevoli e assicurate dai bollettini meteomarini.
Le operazioni di rifornimento devono essere interrotte in caso di peggioramento delle condizioni stesse.
- 26) E' assolutamente vietato l'esecuzione di lavori a bordo che possano generare innesco; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere.
- 27) Il collegamento elettrico tra le due unità deve essere opportunamente assicurato;
- 28) Tra le murate delle due navi devono essere interposti parabordi galleggianti e tradizionali; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere;
- 29) Le navi intente alle operazioni devono essere provviste sul ponte di coperta di una congrua quantità di prodotto antinquinamento, pronto all'uso in caso di necessità;
- 30) Durante le operazioni di rifornimento deve essere effettuato l'ascolto radio continuativo a mezzo di apparato VHF/FM di tipo antideflagrante sul canale 12 e 16;

- 31) In caso di sospensione o di interruzione del rifornimento per qualsiasi motivo l'unità rifornitrice deve subito allontanarsi dalla nave rifornita. In tal caso deve essere immediatamente informata l'Autorità Marittima;
- 32) Attenersi a quanto prescritto dall'ordinanza n. 39/2011 di questo Comando con particolare riferimento, per quanto applicabile, al "Titolo II – Disposizioni particolari per il bunkeraggio a mezzo betolina"

In aggiunta alle precitate condizioni, il Comandante dell'unità da rifornire ed il Comandante dell'unità rifornitrice dovranno assicurare il pieno rispetto e la scrupolosa osservanza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, delle procedure antinquinamento, antinfortunistica ed antincendio prodotte/approvate dalla SAIPEM ed a corredo/integrazione dell'istanza di bunkeraggio, qui unite in copia quale parte integrante.

E' fatto obbligo al Comandante della "Castoro 6" o suo Ufficiale delegato, di garantire, tramite i *supply vessel* in assistenza, il continuo monitoraggio di qualsiasi nave in transito nelle vicinanze delle navi impegnate nell'attività, di procedere con cautela riducendo il più possibile la propria velocità e di tenersi a debita distanza di sicurezza.

Inoltre è fatto obbligo garantire due *supply vessel* con equipaggiamento antinquinamento così come rappresentato nell'ambito del verbale di riunione citato in premessa.

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente autorizzazione salve le responsabilità civili e penali conseguenti.

Il comando di bordo dell'unità rifornitrice e dell'unità rifornita saranno comunque tenuti al pagamento delle spese per bonifica acque derivante da spandimento in mare di prodotto anche accidentale.

Fermo restando il rispetto delle suddette prescrizione, la presente autorizzazione è valida per le operazioni di bunkeraggio da svolgersi a bordo del Castoro 6 in data 14 FEB 2020 con il mezzo/natante rifornitore "Normand Surfer", in condizioni meteo marine assicurate favorevoli ed in orario diurno.

L'amministrazione marittima rimane manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla presente autorizzazione.

Otranto, 13.02.2020



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pietro VICEDOMINI